Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 4 luglio 1924** — **Numero 156**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Fogola.* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccinilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Narelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F.o.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1032.

REGIO DECRETO 2 marzo 1924, n. **1013.**

Provvedimenti a favore del personale appartenente alle gestioni daziarie di Roma, Napoli, Palermo e Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030;
Veduto l'altro Nostro decreto 13 gennaio 1924, n. 187;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile governativo delle gestioni daziarie di Napoli, Palermo, Roma e Venezia, in amministrazione diretta dello Stato, che, giusta l'art. 2 del Nostro decreto

13 gennaio 1924, sia passato o passerà a carico dei rispettivi Comuni, oltre ai diritti di cui all'articolo medesimo, conserverà in quanto ne abbia goduto o ne godrà all'atto del passaggio stesso:

a) quello dell'appartenenza a cooperative edilizie finanziate dallo Stato, di cui al R. decreto 7 ottobre 1923, numero 2412, a tutti gli effetti, compresi quelli dell'assegnazione e consegna degli alloggi, della concessione del contributo statale e del mutuo edilizio individuale da parte della Cassa depositi e prestiti o di altri Enti, e per il personale della gestione daziaria di Roma, l'appartenenza a tutti gli effetti, all'Istituto cooperativo per le case degli impiegati governativi;

b) il beneficio *ad personam* della concessione speciale C, per i viaggi in ferrovia, sia per gli impiegati che per le rispettive famiglie.

Art. 2.

Per gli assegnatari di appartamenti, lo stipendio rimarrà vincolato a favore della Cassa depositi e prestiti e degli altri Enti mutuatari e affittuari, per le somme dovute per annualità di ammortamento del prezzo delle case a ciascuno attribuite o del relativo affitto.

Alla vidimazione annuale dei libretti ferroviari relativi, al rinnovo dei libretti stessi, alle eventuali variazioni in essi ed alla fornitura dei nuovi scontrini, provvederà l'Amministrazione finanziaria, previ gli accertamenti opportuni presso le rispettive Amministrazioni comunali, con le norme vigenti per i funzionari governativi.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

De' Stefani — Carnazza.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 185. — Granata.

Numero di pubblicazione 1033.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1027.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24, onde provvedere a restituzioni e rimborsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove norme sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 225 « Restituzioni e rimborsi (imposte dirette) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 30,000,000.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 5. — Granata.

Numero di pubblicazione 1034.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1029.

Trasformazione della Regia cantina sperimentale di Barletta in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Bari in data 20 marzo 1924, del comune di Barletta in data 23 aprile 1924 e della Camera di commercio e industria di Bari in data 28 marzo 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 la Regia cantina sperimentale di Barletta è trasformata in ente morale consorziale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Bari; ne fanno parte altresì il comune di Barletta, la Camera di commercio e industria di Bari. Potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Essa ha per iscopo:

a) lo studio dei vitigni e delle uve in rapporto alla vinificazione;

b) la sperimentazione e le ricerche tecniche inerenti all'industria e al commercio del vino;

c) la esecuzione, per conto dei privati e degli Enti pubblici, di analisi di mosti, di vini e di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali inerenti alla viticoltura ed alla enologia che potranno esserle affidati dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La Cantina sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della provincia di Bari, di uno del comune di Barletta, di uno della Camera di commercio e industria di Bari, e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore della Cantina è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento della cantina contribuiscono:

lo Stato con L. 35,000 annue che faranno carico al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-25 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi; la provincia di Bari con L. 20,000 annue; il comune di Barletta con L. 13,000 annue; la Camera di commercio e industria di Bari con L. 10,000 annue.

Il materiale, nonchè i prodotti, in carico alla Regia cantina al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

L'organico della Cantina è costituito dal direttore, dal personale tecnico-amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Alla nomina del personale tecnico, amministrativo e di servizio, provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio attualmente addetto alla Cantina passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico della Cantina spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dalla Cantina ed il programma da svolgere nell'anno successivo e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento della Cantina, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 7. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1035.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1034.

Trasformazione della Regia cantina sperimentale di Velletri in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Vista la deliberazione della Commissione Reale per l'amministrazione provinciale di Roma, in data 13 maggio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924, la Regia cantina sperimentale di Velletri è trasformata in ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Restano a far parte dell'ente predetto il vigneto di Velletri e il vigneto in S. Onofrio, escluse le zone a vivaio di viti americane (ettari 0.75 a Velletri e ettari 8 a Sant'Onofrio).

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamente lo Stato e la provincia di Roma. Potranno aderirvi altri enti pubblici e privati.

Essa ha per iscopo:

a) lo studio dei vitigni e delle uve in rapporto alla vinificazione ed alla produzione ed al commercio delle uve da mensa;

b) la sperimentazione e le ricerche inerenti all'industria ed al commercio del vino;

c) la esecuzione per conto dei privati e degli enti pubblici di analisi di mosti, di vini e di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali inerenti alla viticoltura ed alla enologia, che potranno esserle affidati dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La Cantina sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della provincia di Roma, e di uno per ciascuno degli enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore della Cantina è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Ente contribuiscono:

Lo Stato con L. 20,000 annue che faranno carico al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-1925 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi; la provincia di Roma con L. 15,000.

Il materiale, nonchè i prodotti, in carico della Regia cantina al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

L'organico della Cantina è costituito dal direttore, dal personale tecnico-amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta, per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Alla nomina del personale tecnico, amministrativo e di servizio provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso, verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio attualmente addetto alla Cantina passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico della Cantina spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dalla Cantina ed il programma da svolgere nell'anno successivo e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'istituzione; determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 8. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1036.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1035.

Trasformazione della Regia cantina sperimentale di Noto in Ente morale consorziale autonomo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Siracusa in data 22 aprile 1924; del comune di Noto, in data 8 maggio 1924 e della Camera di commercio e industria di Siracusa in data 31 marzo 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1924 la Regia cantina sperimentale di Noto è trasformata in Ente morale consorziale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo e ne fanno parte obbligatoriamene lo Stato e la provincia di Siracusa; ne fanno parte altresì il comune di Noto e la Camera di commercio e industria di Siracusa. Potranno aderirvi altri Enti pubblici e privati.

Essa ha per iscopo:

a) lo studio dei vitigni e delle uve in rapporto alla vinificazione;

b) la sperimentazione e le ricerche tecniche inerenti all'industria ed al commercio del vino;

c) la esecuzione, per conto dei privati e degli enti pubblici, di analisi di mosti, di vini e di altri prodotti agrari, nonchè di sostanze utili all'esercizio dell'agricoltura;

d) gli altri incarichi speciali inerenti alla viticoltura ed alla enologia che potranno esserle affidati dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

La Cantina sperimentale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo, di due della provincia di Siracusa, di uno del comune di Noto, di uno della Camera di commercio e industria di Siracusa e di uno per ciascuno degli Enti che entreranno a far parte del Consorzio con una contribuzione annua non inferiore a L. 2000.

Il direttore della Cantina è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno e può essere confermato.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengano a cessare, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento della Cantina contribuiscono:

lo Stato con L. 30,000 annue che faranno carico al capitolo 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1924-1925 ed ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi; la provincia di Siracusa con L. 30,000 annue; il comune di Noto con L. 12,000 annue, la Camera di commercio e industria di Siracusa con L. 10,000 annue.

Il materiale, nonchè i prodotti in carico alla Regia cantina al 30 giugno 1924, sono invertiti a favore dell'Ente consorziale.

Art. 4.

L'organico della Cantina è costituito dal direttore, dal personale tecnico-amministrativo e di servizio.

La nomina del direttore, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo, viene fatta, per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Alla nomina del personale tecnico, amministrativo e di servizio, provvede il Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il direttore, salvo l'eccezione di cui al seguente capoverso verrà assicurato all'Istituto nazionale delle assicura-

zioni. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio sarà inscritto presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

L'attuale direttore continua nella sua carica quale appartenente al ruolo dei direttori ed assistenti delle Regie cantine ed oleifici sperimentali. Il personale tecnico, amministrativo e di servizio attualmente addetto alla Cantina passa alla dipendenza del Consorzio.

Art. 5.

L'indirizzo tecnico della Cantina spetta al direttore.

Esso presenta annualmente al Consiglio di amministrazione un rapporto sull'attività svolta dalla Cantina ed il programma da svolgere nell'anno successivo e per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione, ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento della Cantina; determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi, le norme per la conferma e il trattamento di quiescenza del personale e le norme disciplinari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 9. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1037.**

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1924, n. **1036.**

Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 1 del R. decreto 23 marzo 1923, n. 599 e l'art. 27 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le ragionerie centrali presso le singole Amministrazioni e le ragionerie coloniali, nell'esercizio della vigilanza loro affidata sulla gestione del patrimonio e del bilancio dello Stato, debbono assicurare che la gestione medesima sia condotta nei modi finanziariamente più proficui.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno — ove occorra — dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto, che avrà vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 1924-25 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1038.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. **1037.**

65ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 26 giugno 1924, sul decreto che autorizza una 65ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Per il pagamento di indennità e di compensi ai componenti le Commissioni costituite per l'esame dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione pubblica per il conferimento di cattedre nelle scuole medie occorre uno stanziamento suppletivo di fondi nel bilancio di quel Ministero, essendo insufficienti per lo scopo le disponibilità attuali.

Eppertanto il Consiglio dei Ministri, in vista dell'urgenza, valendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di attingere la somma di lire 110,000 al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, dà effetto al deliberato stesso, autorizzando l'assegnazione della predetta somma di lire 110,000 al cap. n. 11 del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per il volgente esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,443,278.87, rimane disponibile la somma di L. 1,556,721.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24,

è autorizzata una 65ª prelevazione nella somma di L. 110,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo n. 11: « Indennità diarie, gettoni di presenza a membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e avrà vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1039.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1038.

66ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 26 giugno 1924, sul decreto che autorizza una 66ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Necessità impreviste e inderogabili dei servizi richiedono l'assegnazione suppletiva di fondi sui bilanci in corso dei Ministeri della giustizia, dell'istruzione pubblica e dell'interno.

A tal fine, il Consiglio dei Ministri, rendendosi conto delle necessità stesse, ha determinato di far luogo agli occorrenti nuovi o maggiori stanziamenti, attingendo la somma complessiva di L. 537,220 al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

Detta somma, a seconda delle occorrenze, viene ripartita e assegnata ai bilanci dei sottoindicati Ministeri:

Ministero della giustizia: L. 132,220, per premi di operosità e rendimento al personale di ruolo dei Regi riformatori e delle scuole per gli agenti di custodia delle carceri;

Ministero dell'istruzione: L. 120,000, per contributo dello Stato nella spesa per l'erezione di un monumento in Arezzo a Francesco Petrarca;

Ministero dell'interno: L. 85,000, per spese di arredamento di varie sedi prefettizie; e L. 200,000, per spese inerenti al servizio di repressione del malandrinaggio.

Mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto che dà esecuzione al prelevamento deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,553,278.87 rimane disponibile la somma di L. 1,446,721.13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 66ª prelevazione nella somma di L. 537,220 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 12 - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc. . . . . L. 132,220

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 155-VII (di nuova istituzione) - Concorso dello Stato nella spesa per l'erezione di un monumento a Francesco Petrarca, in Arezzo » 120,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 35 - Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. . . . . » 85,000

Cap. n. 95 - Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, ecc. . . . . . » 200,000

L. 537,220

Art. 2.

In relazione all'aumento di L. 85,000, apportato, in virtù del precedente articolo, allo stanziamento del capitolo n. 35 « Rimborso al Provveditorato, ecc., ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1923-24, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario sono introdotte le variazioni che seguono:

Entrata:

Cap. n. 112-*bis* - Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato, ecc. . . . . + L. 85,000

Ministero delle finanze:

Cap. 205 - Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. + L. 85,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e avrà vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 38. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Pietrabruna (Imperia) e di Casalvecchio di Puglia (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pietrabruna, in provincia di Imperia.

MAESTÀ,

In seguito alle gravi risultanze emerse da un'inchiesta compiuta sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Pietrabruna, quattordici consiglieri sui quindici assegnati al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, rendendo necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Mentre le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, la necessità di definire importanti questioni che interessano le finanze dela civica azienda ed il funzionamento dei pubblici servizi, rende indispensabile il conferimento al Commissario di maggiori poteri, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del commissario stesso.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pietrabruna, in provincia di Imperia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Valenzo geom. Domenico è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 giugno 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia.

MAESTÀ,

Per dimissioni ed altre cause avendo perduto oltre due terzi dei consiglieri assegnati per legge al Comune, la civica amministrazione di Casalvecchio di Puglia è venuta a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, cosicchè si è reso necessario assicurare la continuità dei servizi mediante un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione integrale della rappresentanza elettiva, nè è conveniente protrarre a tempo indeterminato la gestione del Commissario prefettizio, appare indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Mascia Corradino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1924.

Importazione temporanea di patate per uso di semina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1923, n. 888, e il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, numero 723;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti destinati ad essere allevati o riprodotti;

Considerata la opportunità di consentire temporaneamente e con le necessarie cautele l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto di importazione di patate, di qualsiasi provenienza, sancito nell'art. 8, lett. c), del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 marzo 1921, n. 71, può essere consentita, in via eccezionale, per l'anno 1924, purchè sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate esclusivamente per uso di semina.

Art. 2.

La facoltà di rilasciare permessi di importazione di patate da semina è delegata al Laboratorio di patologia vegetale della Regia scuola superiore agraria di Milano, il quale compirà gli opportuni accertamenti, consistenti nella visita e constatazione, nei paesi di origine, dello stato di sanità delle colture.

Art. 3.

I permessi di importazione potranno essere rilasciati soltanto agli Enti legalmente costituiti.

I detti Enti, che intendono importare patate da semina, dovranno inviare, non più tardi del 1° agosto 1924, al predetto Laboratorio di patologia vegetale domanda in carta da bollo, nella quale dovrà chiaramente indicarsi la ditta estera presso la quale si intende acquistare le patate da semina, e dovrà precisarsi la località della coltivazione, dalla quale saranno prelevate le partite da importare. Alla domanda dovrà essere allegata copia della lettera d'impegno della ditta fornitrice.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione, che l'Ente importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dal predetto Laboratorio di patologia vegetale, si obbliga al pagamento della relativa quota delle spese necessarie per gli accertamenti nei paesi di origine, di cui all'art. 2 (secondo il riparto documentato che ne farà il Regio laboratorio predetto), senza diritto a ripetere risarcimento di danni eventuali da qualsiasi causa dipendenti.

Art. 4.

La decisione in merito alla domanda di autorizzazione all'importazione emessa dal Laboratorio di patologia della Regia scuola superiore di agricoltura di Milano è definitiva ed inappellabile.

Art. 5.

Le spedizioni di patate dai luoghi di origine dovranno essere subordinate alle norme stabilite dal predetto Laboratorio d'accordo con le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 6.

L'importazione avrà luogo per una delle seguenti dogane, che sarà specificata nella domanda dall'Ente importatore, indicate dall'art. 1 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921: Torino, Milano, Verona, Udine, Venezia, Ventimiglia, Genova, Livorno, Roma, Napoli, Catania, Siracusa, Palermo, Cagliari, Brindisi e Taranto.

Art. 7.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 888, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite per le infrazioni al Codice penale e delle sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1924.

Autorizzazione alla « Companhia Italo-Brasileira de seguros geraes » di esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista la domanda 26 gennaio 1924 presentata dalla « Companhia Italo-Brasileira de seguros geraes » - Società anonima con sede in San Paolo, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni nel ramo trasporti marittimi, fluviali e terrestri;

Ritenuto che la Società ha legalmente istituita la propria rappresentanza nel Regno ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio;

Ritenuto che è stato altresì effettuato il deposito di L. 110,000 nominali in titoli di consolidato 5 %, per gli effetti dell'art. 33 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966;

Decreta:

« La Companhia Italo-Brasileira de seguros geraes » - Società anonima con sede in San Paolo, capitale nominale 5,000 contos de reis, versato 1,000 contos de reis, è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione nel ramo trasporti marittimi, fluviali e terrestri, sotto l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Roma, addì 24 giugno 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomine nel Consiglio superiore di sanità.

Con Regi decreti 17 aprile e 15 maggio 1924, sono stati nominati componenti del Consiglio superiore di sanità, per il triennio 1924-26, i signori:

Ascoli prof. Vittorio;
Baduel prof. Cesare;
Belloni dott. Ernesto;
Campanella ing. Giuseppe;
Casagrande prof. Oddo;
Castiglione prof. Arturo;
Di Vestea prof. Alfonso;
Inghilleri avv. Calcedonio;
Lanfranchi prof. Alessandro;
Levi prof. Ettore;
Maggiora prof. Arnaldo;
Manfredi prof. Luigi;
Marchiafava prof. Ettore;
Monpurgo prof. Benedetto;
Peglion prof. Vittorio;
Quercia dott. Angelo;
Sclavo prof. Achille;
Valagussa prof. Francesco;
Vivante prof. Raffaello.

Con R. decreto 4 maggio 1924, sono stati nominati all'ufficio di componenti il predetto Consesso fino al 31 dicembre 1926, in seguito alle adunanze elettorali del 22 aprile u. s., i signori dott. Achille Vacino, dott. Ettore Torti e Costantino Chiaria, in rappresentanza, rispettivamente, degli Ordini dei medici-chirurgi, dei veterinari e dei farmacisti del Regno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	330192	1250 —	Garau Piero di Federico Luigi, dom. a Torino.	Garau Piero di Federico Luigi, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Torino.
»	330193	1250 —		
»	330194	1250 —	Perle Angelina fu Efisio, *nubile*, dom. a Cagliari.	Perle Angelina fu Efisio, *minore, sotto la tutela di Valdès Livio fu Pietro*, dom. a Cagliari.
»	330195	1250 —	Perle Pierina fu Efisio, *nubile*, dom. a Cagliari.	Perle Pierina fu Efisio, *minore sotto la tutela di Valdès Livio fu Pietro*, dom. a Cagliari.
3.50 %	431266	175 —	Terzano *Adele* di Luigi, moglie di Scuti Pietro, dom. in Sestri Ponente (Genova).	Terzano *Maria-Adelaide* di Luigi, ecc., come contro.
5 %	93665	130 —	Cirio *Gemma* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Cirio Teresa ved. Cirio, dom. in Bubbio (Alessandria).	Cirio *Clotilde* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	172898	2500 —	Cimino Elena di *Federigo, nubile*, dom. a Napoli.	Cimino Elena di *Federico, minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli.
»	208027	3330 —	De Francisci Antonina fu Giacomo, ved. di Grifeo *Severino* e moglie in seconde nozze di Reale Benenati Giuseppe, dom. in Caltagirone (Catania), vincolata.	De Francisci Antonina fu Giacomo, ved. di Grofeo *Benedetto*, ecc., come contro.
Buono del Tesoro 7ª emissione	178	Capitale 9000 —	Mati *Umberto* fu Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre Nemetti Filomena fu Vincenzo, ved. di Mati Emilio.	Mati *Duilio-Umberto* fu Emilio, ecc., come contro.
5 %	95936	50 —	Maggioni *Aldo* di Amedeo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lovere (Bergamo).	Maggioni *Amedeo* di Amedeo, ecc., come contro.
»	278285	255 —	Maggioni Amedeo fu Amedeo, minore, *sotto la patria potestà della madre Spada Giovanna fu Fiorino, ved. di Maggioni Amedeo*, dom. a Milano; l'ultima con usufrutto vitalizio a Spada Giovanna fu Fiorino, ved. di Maggioni Amedeo, dom. a Milano.	Maggioni Amedeo fu Amedeo, minore, *sotto la tutela di Farina Domenico fu Paolo*, dom. a Milano; l'ultima con usufrutto vitalizio come contro.
»	278286	85 —		
»	278283	90 —	Maggioni Bruno fu Amedeo, minore, ecc., come la precedente; l'ultima con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e sotto la tutela come la precedente, e l'ultima con usufrutto vitalizio come contro.
»	278284	25 —		
»	208253	1430 —	Terzano *Favorita* di Lorenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Alessandria).	Terzano *Luigia-Francesca-Favorita* di Lorenzo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	362857	35 —	Pirotta *Angelo* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Santambrogio Cesarina di Ambrogio, ved. di Pirotta Angelo, dom. a Monza (Milano); l'ultima con usufrutto vitalizio a Santambrogio Cesarina di Ambrogio.	Pirotta *Angela* fu Angelo, minore, ecc., come contro, e l'ultima con usufrutto come contro.
»	362859	10.50		

*

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	158824	580 —	Montanaro *Filomena* fu Gabriele, moglie di Arcella Domenico, dom. in Cardito (Napoli), vincolata.	Montanaro *Maria-Filomena*, ecc., come contro.
»	871149	100 —	Scarabelli Maria fu Francesco, ved. di *Bassi* Stefano, dom. in Acqui (Alessandria).	Scarabelli Maria fu Francesco, ved. di *Rossi* Stefano, dom. in Acqui (Alessandria).
3.50 %	1462	17.50	Ferrarese *Tomaso* fu Pietro, dom. a Cassano Spinola (Alessandria).	Ferrarese *Pietro-Tomaso* fu Pietro, ecc., come contro.
» misto	2085	140 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 41.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4294 — Data della ricevuta: 1° aprile 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Politi Alessandro di Giuseppe — Numero 5 obbligazioni ferroviarie 3 % — Ammontare del capitale: L. 2500, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2118 — Data della ricevuta: 25 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Longone Ambrogio fu Angelo — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 250 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5396 — Data della ricevuta: 18 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Filippa Edoardo fu Carlo — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 30 — Consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1862 — Data della ricevuta: 22 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Anzon Francesca fu Andrea — Titoli del debito pubblico nominativi: 4 — Ammontare della rendita: L. 605.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 28 corrente, in Pentidattilo, provincia di Reggio Calabria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica governativa di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 giugno 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 150

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 49	Belgio	105 75
Londra	100 744	Olanda	8 80
Svizzera	414 24	Pesos oro	17 125
Spagna	311 73	Pesos carta	7 535
Berlino	—	New-York	23 292
Vienna	0 033	Oro	449 43
Praga	68 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	87 50
	3.50 % » (1902)	83 —
	3.00 % lordo	55 —
	5.00 % netto	98 45
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 91

Bollettino N. 151

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	120 27	Belgio	105 94
Londra	100 72	Olanda	8 76
Svizzera	414 19	Pesos oro	17 20
Spagna	305 75	Pesos carta	7 57
Berlino	—	New-York	23 262
Vienna	0 0328	Oro	448 85
Praga	68 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	86 54
	3.50 % » (1902)	81 25
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	98 19
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	87 30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	201811	Trigilia Salvatore di Carlo, domiciliato a Siracusa . . .	L.	25 —
3.50 %	621952	Da Rin-Loda Giovanna fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Rusalemme Giovanna fu Gio. Batta, domiciliata in Laggio di Vigo di Cadore (Belluno). .	»	49 —
»	214895 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Paul-Gross Agelide fu Giovanni, ved. di Cesare Bergomi, domiciliata a Livorno . . . . . . per la proprietà: Bergomi Eolo fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Paul-Gross Agelide fu Giovanni, ved. Bergomi, domiciliata a Livorno.	»	105 —
»	766912	Picchini Girolamo ed Adele di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Venezia	»	623 —
Consolidato 5 %	135594	Picchini Adele e Girolamo di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Venezia	»	2000 —
3.50 %	276652	Pozzo Matteo Giovanni fu Luigi, domiciliato a Genova .	»	280 —
Consolidato 5 %	8068 Polizza combattenti	Di Pietro Giuseppe fu Felice, domiciliato a Capodacqua (Ascoli Piceno)	»	20 —
3.50 %	140065	Seminario Vescovile di Castellaneta (Lecce).	»	3.50
»	386109	Asilo Infantile di Chiavazza (Novara).	»	17.50
Consolidato 5 %	119667	Chiesa Arcipretale della SS. Trinità in Forlì	»	45 —
»	11744	Macchi Eda di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Milano	»	40 —
»	11745	Macchi Elda di Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, ecc. come la precedente	»	40 —
3.50 %	732700 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Filippi di Baldissero Maria di Vittorio vedova di Baudi di Selve Maurizio, domiciliata a Torino. per la proprietà: Baudi di Selve Vittorio fu Maurizio, minore, sotto la patria potestà della madre Filippi di Baldissero Maria ved. di Baudi di Selve Maurizio, domiciliato a Torino.	»	1960 —

Roma, 29 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico.

Perdita di certificati. 2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	81906 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Desantis Palmira fu Pietro, vedova di Laliscia Raniero . . . L. Per la proprietà: Laliscia Pietro, Ezio, Bruna, Alvaro, Lucia fu Raniero, minori sotto la patria potestà della madre Desantis Palmira fu Pietro, vedova di Laliscia Raniero, domiciliati a Terni (Perugia), in parti eguali.	280 —
3.50 %	708369	Mina Aldo fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Sappia Armida fu Alessandro, vedova di Mina Francesco, domiciliato in Genova . . . »	59.50
»	729540	Intestata come la precedente . . . »	612.50
Cons. 5 % vecchio	1347618 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Parodi Angelo di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova . . . » Per l'usufrutto: Bonnevie Angelo fu Giuseppe, domiciliato in Genova.	15 —
3.50 %	284418	Di Marzo Luigi fu Nicola, domiciliato in Cercemaggiore (Benevento), vincolata . . . »	140 —
Cons. 5 %	8958	Opera pia Monte Iacoviello in Santeramo in Colle (Bari) . . »	330 —
»	214268	Intestata come la precedente . . . »	915 —
3.50 %	687441	Picardo Giuseppe di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Salza Irpina (Avellino) . . . »	10.50
Cons. 5 %	58092	Simoneschi Giulio fu Angelo, domiciliato a Pontedera (Pisa) . »	1250 —
3.50 %	643015	Battaglini Giuseppe Mario di Mario, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma . . . »	1116.50
Cons. 5 %	19897 Polizza combattenti	Castaldi Vitale di Francesco, domiciliato a Napoli . . . »	20 —
3.50 %	462083	Dubois Giuseppina di Luigi, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliata in Roma . . . »	17.50
3.50 % (1902)	17106	Viazzi Ettore fu Alessandro, domiciliato a Torino, vincolata . »	70 —
Cons. 5 %	806912	Tuzi Paride fu Filippo, domiciliato a Frosinone (Roma) vincolata »	150.50
»	806913	Intestata come la precedente, vincolata . . . »	539 —
3.50 %	46045	Cappellania quotidiana perpetua, fondata dalla fu Giovanna Colucci e per essa il Prefetto *pro tempore* della Cappella Serotina di Santa Maria della Candelora in Napoli, vincolata . »	266 —
»	52302	Cappellania quotidiana perpetua, fondata dalla fu Giovanna Colucci, rappresentata dal Prefetto *pro tempore* della Cappella Serotina di Santa Maria della Candelora in Napoli, vincolata »	3.50
Cons. 5 %	193654	Comune di Palombara Sabina (Roma) . . . »	90 —

Roma, 30 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

ROSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.